



Prot. GEN.LE N° 17216 DEL 12.02.2026

## Ordinanza nr. 21 del 12.02.2026

### IL SINDACO

**VISTO** l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dalla **Regione Autonoma della Sardegna – ARPAS – Centro Funzionale Decentrato n. 41/2026**, relativo a **vento forte fino a burrasca e mareggiate**, e il **Bollettino di Criticità Regionale n. 42/2026 del 11/02/2026**, allegati al presente atto;

#### CONSIDERATO:

che l'intensificarsi delle condizioni meteorologiche previste per il tardo pomeriggio del 12/02.2026 possono determinare **caduta di rami, alberi, strutture provvisorie e altri elementi instabili**, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

che i parchi, i giardini pubblici e le aree verdi comunali risultano particolarmente esposti agli effetti del vento forte;

**RITENUTO** necessario adottare, in via precauzionale, misure urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità;

#### VISTI:

- l'art. 50 e l'art. 54 del **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)**, in materia di poteri sindacali urgenti in caso di emergenze;
- la normativa vigente in materia di protezione civile;

### ORDINA

**La chiusura temporanea al pubblico**, per la giornata di **giovedì 12.02.2026** a partire dalle ore 14:00 fino alle ore 23:59, di:

- parchi pubblici;
- giardini comunali;
- aree verdi attrezzate;
- aree gioco e spazi all'aperto ricadenti nel territorio comunale;

**Il divieto di accesso e di permanenza** nelle suddette aree durante il periodo di validità dell'ordinanza;

**Il divieto di svolgimento di qualunque attività** nelle aree sottostanti ai carichi sospesi ed alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta;

**La chiusura al pubblico del cimitero comunale**, con esclusione delle camere ardenti e tumulazioni e fatta salva l'esigenza di assolvimento di adempimenti improcrastinabili concernenti i servizi funebri e le attività di polizia mortuaria;

Che la **Polizia Locale** e le Forze dell'Ordine provvedano alla vigilanza e all'eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971, 1199), oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6/12/1971, n. 1034), ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. decorrenti dalla notifica della presente ordinanza o dalla piena conoscenza di essa.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Quartu Sant'Elena, diffusa alla cittadinanza anche attraverso canali social e altri mezzi di comunicazione e trasmessa agli uffici competenti.



Graziano Ernesto Milja Ph. D.